Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 3 aprile 1937 - ANNO XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2506.

Liquidazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni delle provincie di Bologna, Forlì e Parma per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal competente Regio provveditore agli studi dei contributi da consolidare per gli ex corsi integrativi trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, i predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Bologna, Forlì e Parma, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso, da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dalla avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 149. — MANCINI.

Elenco delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla Regia tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1° luglio 1930-31 dicem. 1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I. — Provincia di BOLOGNA.				
1	Castel San Pietro dell'Emilia	14.000 —	21.000 —	3.515,60	17.484,40
2	Castiglione dei Pepoli	4.200 —	6.300 —	3.316,35	2.983,65
3	San Giorgio di Piano	10.000 —	15.000 —	7.292 —	7.708 —
	TOTALE L.	28.200 —	42.300 —	14.123,95	28.176,05
	II. — Provincia di FORLI'.				
1	Coriano	3.000 —	4.500 —	2.072 —	2.428 —
2	Premilcuore	2.500 —	3.750 —	1.750 —	2.000 —
	TOTALE L.	5.500 —	8.250 —	3.822 —	4.428 —
	III. — Provincia di PARMA.				
1	Soragna	10.000 —	15.000 —	9.109,75	5.890,25

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
DE VECCHI DI VAL CISMON.

LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 344.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori pre-militari e post-militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1765, che disciplina l'opera degli istruttori pre-militari e post-militari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 345.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiorna le disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1251, che aggiorna le disposizioni sull'ordinamento del Regio esercito e sulla ripartizione del territorio dello Stato in zone militari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1937-XV, n. 346.

Concessione dell'uso di un labaro ai reparti della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645, sulla costituzione della Regia aeronautica;
Vista la legge 6 gennaio 1931, n. 98, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto-legge 30 maggio 1935, n. 823, convertito in legge con legge 27 dicembre 1935, n. 2383, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936, n. 2323;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso l'uso di un labaro — avente le caratteristiche e le dimensioni risultanti dalle annesse tavole — ai seguenti reparti della Regia aeronautica:

a) gruppi dell'Armata aerea non facenti organicamente parte degli Stormi;

b) gruppi delle Aviazioni per il Regio esercito e per la Regia marina;

c) gruppi dell'Aviazione di presidio coloniale;

d) gruppi delle Forze aeree dell'Africa Orientale Italiana.

Art. 2.

Il labaro si compone di: un drappo, un'asta sormontata da una targa rettangolare su cui poggia un'aquila romana, una fascia tricolore ed un cordone.

Art. 3.

Sulla targa rettangolare sottostante all'aquila romana — previa autorizzazione da concedersi di volta in volta con decreto del Ministro per l'aeronautica — saranno incisi i fatti d'arme a cui ha partecipato il reparto, le medaglie al valore di cui il labaro è fregiato ed eventualmente altre onorifiche indicazioni.

Art. 4.

Il drappo è costituito da stoffa di seta, colore azzurro-cobalto; su di esso è ricamato in oro un'aquila, con Fascio littorio, sormontata da una Corona Reale e la denominazione del reparto.

L'asta è in legno rivestito con velluto azzurro ornato di una fila di bullette disposte in linea spirale; è munita di un puntale ed è scomponibile in due pezzi mediante uno snodo a vite situato a metà altezza.

La fascia portante i colori nazionali, fermata fra la targa e il drappo, e avvolta in un cappio di cm. 15 con due striscie pendenti e terminanti con una frangia in canutiglia oro.

Il cordone, pure in filato oro, ha un diametro di 6 mm. e termina alle due estremità con fiocchi dorati.

Art. 5.

Sono estese ai labari, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 8 del R. decreto 30 novembre 1936, n. 2181.

Art. 6.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica è incaricato dell'esecuzione del presente decreto il quale entrerà in vigore il 28 marzo 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 384, foglio 1. — MANCINI.

N.B. — Le tavole di cui all'art. 1 saranno pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 347.

Erezione in ente morale dell'Accademia per le arti e per le lettere di Siena.

N. 347. R. decreto 25 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Accademia per le arti e per le lettere di Siena viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1937 - Anno XV.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1937-XV, n. 348.

Modificazione dell'art. 2 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Dante Alighieri » di Fiume.

N. 348. R. decreto 10 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato l'art. 2 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Dante Alighieri » di Fiume.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 18 gennaio 1937-XV, n. 349.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di Maria SS.ma Addolorata in Sant'Elia, frazione del comune di Santa Flavia (Palermo).

N. 349. R. decreto 18 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Palermo in data 19 marzo 1932, completato con postilla in data 20 novembre 1936, relativo alla erezione della nuova parrocchia di Maria SS.ma Addolorata in Sant'Elia, frazione del comune di Santa Flavia (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 6 marzo 1937 Anno XV

REGIO DECRETO 21 gennaio 1937-XV, n. 350.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Benedetto nel comune di Trissino (Vicenza).

N. 350. R. decreto 21 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Benedetto sita nella località omonima del comune di Trissino (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 6 marzo 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pegni di Bologna, e conferma in carica del vice presidente dell'Istituto medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Veduto l'art. 6 dello statuto del Monte di pegni di Bologna, approvato con R. decreto 8 settembre 1922, n. 1320;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. avv. Giuseppe Guadagnini, senatore del Regno, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pegni di Bologna per il quadriennio 1937-1940 e l'ing. Aurelio Manaresi è confermato vice presidente dell'Istituto predetto per lo stesso periodo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1937 - Anno XV
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 232. — D'ELIA.

(1023)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 aprile 1937-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di Grimaldi (Cosenza).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la sentenza del Regio tribunale di Cosenza in data 8 febbraio 1937-XV, con la quale venne dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 67 e 68 del citato Regio decreto-legge, nei riguardi della Cassa rurale di Grimaldi (Cosenza);

Considerato che alla Cassa rurale predetta deve essere applicata la procedura di liquidazione di cui al titolo VII, capo III, del ripetuto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Su proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale di Grimaldi (Cosenza) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(1034)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 marzo 1937-XV.

Costituzione, in seno alla Corporazione della previdenza e del credito, del Comitato tecnico corporativo per le assicurazioni private.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 234;

Ritenuta l'opportunità di costituire un Comitato tecnico corporativo per l'esercizio della funzione consultiva attribuita alla Corporazione della previdenza e del credito in materia di assicurazioni private;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, in seno alla Sezione delle assicurazioni della Corporazione della previdenza e del credito, un Comitato tecnico corporativo per le assicurazioni private.

Esso ha il compito di fornire i pareri che saranno richiesti dalle Amministrazioni statali sulle questioni, interessanti le assicurazioni private, previste dall'art. 2 del proprio decreto in data 25 ottobre 1936-XIV, concernente la soppressione del Comitato tecnico per la previdenza sociale e le assicurazioni private, istituito con R. decreto 13 novembre 1930, n. 1568.

A detto Comitato tecnico potrà essere altresì affidato, su proposta della Corporazione, lo studio di determinati problemi riguardanti le assicurazioni private.

Art. 2.

Il Comitato, di cui al presente decreto, è presieduto dall'on. avv. Giuseppe Frignani, vice presidente della Corporazione della previdenza e del credito, ed è composto dei seguenti membri:

On. avv. Alberto Redenti, presidente della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici;

Sen. avv. Giuseppe Bevione, presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Comm. Attilio Gnocchi, presidente della Federazione nazionale fascista agenti di assicurazione;

Rag. Ortensio Chiari, segretario della Federazione nazionale fascista dei lavoratori delle aziende di assicurazione;

On. avv. Alfredo Bruchi, presidente della Federazione nazionale fascista dei dirigenti di aziende del credito e dell'assicurazione.

Alle riunioni del Comitato tecnico corporativo delle assicurazioni private partecipano, altresì, con voto deliberativo, e con facoltà di farsi sostituire, nei casi di assenza o di impedimento, il presidente della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, il presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione ed il direttore generale del personale, della previdenza e del collocamento del Ministero delle corporazioni.

Al Comitato è addetto, in qualità di segretario, il dottor Giacomo Bruno, delegato corporativo.

Art. 3.

Per la trattazione di problemi che interessano anche la competenza di altri Dicasteri, sono chiamati a partecipare ai lavori della Commissione:

un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

un rappresentante del Ministero per la stampa e la propaganda;

un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute.

Art. 4.

È data facoltà al presidente di far partecipare ai lavori del Comitato, con voto consultivo, persone particolarmente esperte nei problemi sottoposti all'esame del Comitato stesso.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 marzo 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1025)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1937-XV.

Revoca dell'ordinanza di sanità marittima concernente le provenienze dall'isola di Malta.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la notificazione dell'Ufficio internazionale d'igiene pubblica in data 17 marzo corrente mese;

Vista la Convenzione sanitaria internazionale firmata a Parigi il 21 giugno 1926 alla quale è stata data esecuzione nel Regno e nelle Colonie con il R. decreto 16 agosto 1929, n. 1680;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduta l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Ordina:

È revocata l'applicazione delle misure contro la peste nei riguardi delle navi provenienti dall'isola di Malta prescritte dalla ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime, nonchè le Capitanerie e Uffici di porto del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

(1032) p. *Il Ministro*: PETRAGNANI.

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1937-XV.

Inquadramento sindacale degli stagionatori di formaggio.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi all'inquadramento sindacale degli stagionatori di formaggi;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di impartire norme atte a chiarire l'inquadramento sindacale della cennata categoria;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Decreta:

Sono attribuiti:

a) alla Confederazione fascista degli industriali coloro che trasformano il latte o pasta non edule in formaggio mediante operazioni tecniche — fino alla stagionatura inclusa — quando si compiano in speciali locali a ciò particolarmente attrezzati e costituenti parte integrale della unità nazionale;

b) alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria i dipendenti dalla categoria di cui al comma precedente;

c) alla Confederazione fascista dei commercianti coloro che acquistano e rivendono formaggi ancorchè provvedano alla semplice stagionatura ed alla conservazione degli stessi per migliorarne la qualità e renderli più idonei al consumo;

d) alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio i dipendenti dalla categoria di cui al comma *c*);

e) alla Confederazione degli industriali coloro che gestiscono aziende ove, per conto di terzi, si compiono operazione di trasformazione di latte o pasta non edule in formaggi, ancorchè gestiscano magazzini, facenti parte integrante della unità aziendale;

f) alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria i dipendenti dalla categoria di cui al comma *e*);

g) alla Confederazione fascista dei commercianti coloro che gestiscono magazzini ove, anche per conto di terzi, si provvede alla conservazione ed al deposito, sia pure per lungo periodo, dei formaggi;

h) alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio i dipendenti dalla categoria di cui al comma *g*).

Sono abrogati i numeri 23 e 24 del decreto Ministeriale 11 gennaio 1931.

Il presente decreto ha efficacia dal 1° aprile 1937 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1937 - Anno XV

(988) *Il Ministro*: LANTINI.

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1937-XV.
Proroga dell'applicazione del ribasso del 70 % per i viaggi individuali sulle ferrovie dello Stato, in destinazione di Roma, dei provenienti dall'estero muniti di tessera dell'Opera « Peregrinatio Romana ad Petri Sedem ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le tariffe e condizioni per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto-legge in data 11 ottobre 1934-XII, numero 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 911;
Visti i decreti interministeriali n. 2321 in data 19 febbraio 1935-XIII, n. 2074 in data 5 marzo 1936-XIV, e n. 1127 in data 17 novembre 1936-XV;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Articolo unico.

L'applicazione dei prezzi della tariffa ridotta n. 7 per i viaggi individuali in destinazione di Roma dei provenienti dall'estero muniti di tessera dell'Opera « Peregrinatio Romana ad Petri Sedem » di cui ai decreti interministeriali n. 2074 del 5 marzo 1936-XIV e n. 1127 del 17 novembre 1936-XV è prorogata a tutto il 30 aprile 1937-XV.

Roma, addì 19 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *Il Ministro per le comunicazioni:* BENNI.

(980)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1937-XV.
Norme transitorie per il funzionamento dei Consigli ed Uffici coloniali dell'economia corporativa in Libia.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto l'art. 45 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, per la istituzione e l'ordinamento dei Consigli ed Uffici coloniali dell'economia corporativa in Libia;
Di concerto con il Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Per il funzionamento dei Consigli ed Uffici coloniali dell'economia corporativa in Libia, saranno osservate, in quanto applicabili, fino a quando non sarà emanato il regolamento contemplato dall'art. 45 del R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 2007, le disposizioni regolamentari già vigenti per le Camere di commercio della Libia.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Libia.

Roma, addì 9 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le colonie:
LESSONA.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(979)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze, in data 31 marzo 1937, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 15 marzo 1937-XV, n. 266, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1936-1937.

(1037)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al Governatorato di Roma ad acquistare dal comune di Frascati un lotto di terreno.

Con R. decreto 22 febbraio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1937-XV, registro n. 3 Interno, foglio n. 192, sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per l'interno, il Governatorato di Roma è stato autorizzato ad acquistare dal comune di Frascati un lotto di terreno di mq. 6474,14, sito in località denominata « Osteria del Curato » distinto in catasto alla mappa 34 col n. 11 sub. 1 rata, allo scopo di costruirvi un edificio scolastico.

(997)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Media dei cambi e dei titoli
del 31 marzo 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92 87
Francia (Franco)	87,35
Svizzera (Franco)	433 —
Argentina (Peso carta)	5,72
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,33
Danimarca (Corona)	4,1460
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6670
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	360,66
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,7885
Turchia (Lira turca)	15,0895
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,0264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,225
Id. 3,50 % (1902)	71,225
Id. 3,00 % (Lordo)	54,95
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,225
Rendita 5 % (1935)	91,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,05
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,55
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,525
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,775
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,75
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,90

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

79° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1937, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 380, con il quale il signor Cesare Pirri è dichiarato decaduto dalla concessione della miniera di anidride carbonica denominata « Campo Cesoni », sita in territorio del comune di Cittaducale, provincia di Rieti.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 9, con il quale alla S. A. Materie Prime (S.A.M.P.) ed alla S. A. Silice Istriana (S.A.S.I.), è concessa per la durata di anni 25 la facoltà di coltivare il giacimento di bauxite sito in località denominata « Topit », in territorio del comune di Albona, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 5, con il quale è accettata la rinuncia della S. A. Amianto e Gomma Elastica, già Bender e Martiny, alla concessione della miniera di amianto denominata « Punta Lunella » sita in territorio del comune di Frassinere, provincia di Torino.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 2, con il quale ai signori Mario Corradini e G. B. Manea, domiciliati in Torrebelvicino, è concessa per la durata di anni 30 la facoltà di coltivare il giacimento di caolino sito in località denominata « Riolo », in territorio dei comuni di Recoaro e Torrebelvicino, provincia di Vicenza.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 8, con il quale al signor Giovanni Capobianco, domiciliato in Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata « Pantanelle Capobianco », sita in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 3, con il quale al Condominio, rappresentato dal dott. Aurelio Alaimo, domiciliato a Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata « Pantanelle Alaimo » sita in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 7, con il quale alla signora Giudice Mariassunta, domiciliata in Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata « Culma Liota », sita in territorio del comune di Racalmuto, provinca di Agrigento.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1937, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 400, con il quale al Condominio, rappresentato dal signor Orazio Restivo, domiciliato in Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata « Pantanelle Restivo », sita in territorio di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1937, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 399, con il quale al Condominio, rappresentato dall'ing. Amilcare Picone, domiciliato in Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata « Pantanella Picone », sita in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 4, con il quale al conte Ugolino della Gherardesca, domiciliato in Monterufoli (Pisa), è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare il giacimento di magnesite sito in località denominata « Castiglione e Scopaio », nel territorio dei comuni di Pomarance Monteverdi Marittimo e Montecatini Val di Cecina, provincia di Pisa.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 6, con il quale i signori Maria Concezione De Miceli ved. Bergonzo e Giovanni Antonio Brun, domiciliati in Tunisi, sono dichiarati decaduti dalla concessione della miniera di piombo argentifero denominata « Correboi » sita in territorio del comune di Villagrande, provincia di Nuoro.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 18, con il quale al Condominio rappresentato dalla signora Alfano Maria ved. Restivo, domiciliata in Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata « Pantanelle Pantalone » sita in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 29, con il quale al Condominio rappresentato dalla signora Maria Randisi, domiciliata in Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Calcarella Annunziata » sita in territorio del comune di Agrigento.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 28, con il quale alla Congregazione di carità di Montedoro, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Lenza Orfani » sita in territorio del comune di Montedoro, provincia di Caltanissetta.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 37, con il quale al Condominio, rappresentato dal signor Luigi Burruano, domiciliato in Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata « Pantanella Burruano », sita in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 27, con il quale alla Soc. An. Ceramica Industriale Cagliari, sedente in Milano, è concessa, per la durata di anni 50, dalla data del decreto stesso, la facoltà di coltivare la miniera di caolino denominata « Monte Porceddu II », sita in territorio del comune di Serrenti, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 1, con il quale all'Impresa Escavi Bauxiti Giuseppe Pinna, con sede in Umago, è concessa per la durata di anni 10, la facoltà di coltivare la miniera di bauxite denominata « Scarlania » sita in territorio del comune di Umago, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio 45, con il quale al Condominio rappresentato dal signor Camillo Acquista, domiciliato in Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata « Culma Acquista » sita in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 49, con il quale al signor Ignazio Palermo, domiciliato in Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata « Sacchitello Palermo » sita in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 46, con il quale al Condominio, rappresentato dalla signora Maria Rizzo, domiciliata in Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata « Culma Rizzo » sita in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 47, con il quale al conte Ugolino della Gherardesca, residente a Bolgheri, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di lignite denominata « Monterufoli » sita in territorio dei comuni di Monteverdi Marittimo e Pomarance, provincia di Pisa.

Decreto Ministeriale 16 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 44, con il quale ai signori Francesco e Placido Stoppini, rappresentati dal primo, domiciliato in Lirio, è concessa per la durata di anni 50, la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « Cuccavello » sita in territorio del comune di Lirio, provincia di Pavia.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 53, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Crocifisso » accordata in perpetuo alla Soc. Marchigiana Calci, Cementi e Gessi, col decreto Ministeriale 13 giugno 1930, è trasferita ed intestata alla ditta Poeti Cleonice, domiciliata in Sassoferrato, provincia di Ancona.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 18, con il quale è stata accettata la rinuncia fatta dalla Soc. An. Miniera di Malfidano, con sede in Genova, alla concessione della miniera di zinco denominata « Canali Bingias » sita in territorio del comune di Iglesias, provincia di Cagliari.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 17, con il quale la Compagnia Imprese Elettriche Liguri, con sede in Genova è dichiarata decaduta dalla concessione della miniera di piombo e zinco denominata « Vallauria » sita in territorio dei comuni di Tenda e Cuneo, provincia di Cuneo.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 42, con il quale al comune di Chianciano è concessa per la durata di anni 50, la facoltà di utilizzare l'acqua minerale delle sorgenti denominate « Acqua Santa », « Acqua della Strada », « Casuccini » e « Sillene », site in territorio del comune stesso, provincia di Siena.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 41, con il quale all'avv. Ignazio dell'Oro fu Benvenuto, elettivamente domiciliato a Ponte di Legno, è concessa per la durata di anni 60, la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « S. Apollonia » sita in territorio del comune di Ponte di Legno, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 40, con il quale ai signori Spöttl Giulia, Anna, Francesco e Arminio, rappresentati dalla prima, domiciliata a Campo di Trens, è concessa per la durata di anni 50, la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Bagni di Medres » sita in territorio del comune di Campo di Trens, provincia di Bolzano.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 39, con il quale al Condominio, rappresentato dal signor Chiodo Carmelo, domiciliato in Racalmuto, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di salgemma denominata « Pantanella Chiodo Bonomo » sita in territorio del comune di Racalmuto, provincia di Agrigento.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 38, con il quale alla ditta Fratelli Bargero Fabbrica di Calce e Cementi, con sede in Casale Monferrato, è concessa, per la durata di anni 30, la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « Torre Bramonda » sita in territorio del comune di Casale Monferrato, provincia di Alessandria.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 48, con il quale alla signora Scanferla Santa, domiciliata in Montegrotto Terme, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale delle sorgenti site in località denominata « Centro » in territorio del comune di Montegrotto Terme, provincia di Padova.

Decreto Ministeriale 23 febbraio 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 52, con il quale i Condomini, rappresentati dal signor Aniello Castiglione, titolari in forza del decreto Ministeriale 17 maggio 1933, della concessione perpetua della sorgente di acqua termo-minerale denominata « Monterone » sita in territorio del comune di Forio d'Ischia, provincia di Napoli, sono dichiarati decaduti dalla concessione stessa.

Decreto Ministeriale 3 marzo 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 61, con il quale agli eredi dell'ing. Carlo Tonelli, rappresentati dalla signora Teresa Cugnoni ved. Tonelli, domiciliata in Equi, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua termo-minerale della sorgente denominata « Acque termo-solforose radioattive di Equi » sita in territorio del comune di Fivizzano, provincia di Massa e Carrara.

Decreto Ministeriale 3 marzo 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 59, con il quale all'Amministrazione della provincia di Agrigento, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di zolfo denominata « Calcarelle Strada Provinciale » sita in territorio del comune di Agrigento.

Decreto Ministeriale 3 marzo 1937, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1937, registro n. 4 Corporazioni, foglio n. 60, con il quale alla Soc. Cementifera Sebina sedente in Tavernola Bergamasca, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare la miniera di marna da cemento denominata « Pontello » sita in territorio del comune di Tavernola Bergamasca, provincia di Bergamo.

(1000)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica di 2° grado « Nuovo Roggia Maggiore Calcinata » (Brescia).

Con decreto Ministeriale in data 21 marzo 1937-XV, n. 1407, è stato approvato, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica di secondo grado, denominato Consorzio Nuovo Roggia Maggiore Calcinata, deliberato nell'assemblea del 31 gennaio 1937 della deputazione amministrativa dell'Ente ed in quella del 7 febbraio 1937 del Consiglio dei delegati.

(1015)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Grimaldi (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Grimaldi (Cosenza) ed a mettere in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge;

Dispone:

L'avv. Pancaro Salvatore fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Grimaldi (Cosenza) ed i signori Albo Massimo Amedeo di Michele, Anselmo Luigi Felice Antonio fu Filippo e ing. Nigro Silvio fu Carmelo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1035)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PESARO-URBINO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Visti i propri decreti in data 28 luglio 1936-XIV, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 201 del 31 agosto 1936-XIV, nel Foglio annunzi legali della provincia e all'albo della Prefettura, con i quali si approvava la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice dei candidati al concorso per i sei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia e, in base alla medesima ed alle domande dei candidati si assegnavano secondo l'ordine prefettizio indicato da ciascuno, le sedi dei vincitori;

Vista la deliberazione del podestà di Frontone Serra con la quale si accettano le dimissioni presentate dal dott. Antonio Piazza, 6° graduato e nominato veterinario condotto di quel Comune;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Determina:

Il precedente citato decreto in data 28 luglio 1936-XIV resta modificato con la nomina del dott. Francesco Mirri, settimo graduato, con punti 8,19 a veterinario comunale di Frontone Serra al posto del dimissionario dott. Antonio Piazza.

Il presente decreto sarà, ai sensi di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni negli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 22 marzo 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(1003)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.